

Codice A1816A

D.D. 15 maggio 2018, n. 1368

R.D. 523/1904 - Polizia Idraulica 5980. Autorizzazione idraulica per lavori di realizzazione di difese spondali e di un attraversamento con tubazione in lamiera ondulata nel rio dei Gatti nel comune di Priola (CN). Richiedente: Unione Montana Alta Val Tanaro.

In data 23/03/2018 l'Unione Montana Alta Val Tanaro, con sede in Garessio – Via al Santuario 2 ha presentato istanza per il rilascio dell'autorizzazione idraulica per lavori di realizzazione di difese spondali e di un attraversamento con tubazione in lamiera ondulata nel rio dei Gatti nel comune di Priola (CN).

Il progetto definitivo - esecutivo è stato approvato con Deliberazione della Giunta Comunale di Priola n. 30 del 09/02/2018 e con Deliberazione dell'Unione Montana Alta Val Tanaro n. 21 del 21/02/2018.

Con nota prot. 1055 del 08/05/2018 il Comune di Priola ha richiesto di essere intestatario della concessione demaniale relativa all'attraversamento sul rio dei Gatti.

All'istanza sono allegati gli elaborati progettuali firmati dall'ing. Soraia Musso in base ai quali è prevista la realizzazione dei seguenti interventi nel rio dei Gatti, a monte e in corrispondenza dell'immissione nel fiume Tanaro in Comune di Priola (CN), da autorizzarsi ai sensi del Regio Decreto n. 523 del 25.07.1904:

- scogliere in massi di cava lungo entrambe le sponde idrografiche per una lunghezza complessiva di m 160,00 (m 80,00 sia in destra che sinistra idrografica)
- attraversamento del rio con una tubazione in lamiera ondulata policentrica ribassata avente una luce di m 5,00.

E' stata effettuata visita in sopralluogo da parte di funzionari incaricati di questo Settore al fine di verificare lo stato dei luoghi.

A seguito del sopralluogo e dell'esame degli atti progettuali, la realizzazione dell'intervento in argomento è ritenuta ammissibile nel rispetto del buon regime idraulico del rio dei Gatti.

Tutto ciò premesso,

IL DIRIGENTE

- visto il T.U. sulle opere idrauliche approvato con R.D. n. 523/1904;
- visto l'art. 2 del D.P.R. n. 8/1972;
- visto l'art. 89 del D.P.R. 616/77;
- vista la D.G.R. n. 24-24228 del 24/3/98;
- vista la L.R. n. 40/98 e s.m.i.;
- visti gli artt. 86 e 89 del D.Lgs. n. 112/1998;
- visto l'art. 59 della L.R. 44/2000;
- viste le LL.RR. n. 20/2002 e n. 12/2004;
- visto il Regolamento Regionale n. 14/R del 6/12/2004 e s.m.i.;
- visto l'art. 17 della L.R. 23/2008;
- vista la Deliberazione della Giunta dell'Unione Montana Alta Val Tanaro n. 21 del 21/02/2018 di approvazione del progetto definitivo - esecutivo;

determina

di autorizzare, ai soli fini idraulici, l'Unione Montana Alta Val Tanaro, con sede in Garessio – Via al Santuario 2, ad eseguire i lavori di realizzazione di difese spondali e di un attraversamento con tubazione in lamiera ondulata nel rio dei Gatti in comune di Priola (CN), secondo le caratteristiche e le modalità indicate negli elaborati progettuali allegati all'istanza, che si restituiscono al richiedente vistati nel rispetto delle prescrizioni sotto riportate:

1. **la realizzazione dell'attraversamento potrà essere realizzato solo dopo il conseguimento del formale atto di concessione intestato al Comune di Priola (CN);**
2. i lavori dovranno essere realizzati nel rispetto del progetto e nessuna variazione potrà essere introdotta senza la preventiva autorizzazione da parte di questo Settore;
3. le difese spondali da realizzare non dovranno essere sopraelevate rispetto alla quota del piano di campagna;
4. le sponde e le eventuali ulteriori opere di difesa spondale interessate dall'esecuzione dei lavori dovranno essere accuratamente ripristinate a regola d'arte, restando il soggetto autorizzato unico responsabile dei danni eventualmente cagionati;
5. Il materiale di risulta proveniente dagli scavi negli alvei dovrà essere usato esclusivamente per la colmata di depressioni di alveo o di sponda, ove necessario, in prossimità delle opere, mentre quello proveniente dalla demolizione di murature esistenti dovrà essere asportato dall'alveo;
6. non potrà in alcun modo essere asportato il materiale litoide depositato nell'alveo senza la preventiva autorizzazione di questo Settore;
7. i lavori in argomento dovranno essere eseguiti, a pena di decadenza dall'autorizzazione stessa, entro il termine di anni 1 (uno), con la condizione che, una volta iniziati, dovranno essere eseguiti senza interruzione, salvo eventuali sospensioni dovute a causa di forza maggiore. E' fatta salva l'eventuale concessione di proroga nel caso in cui, per giustificati motivi, l'inizio dei lavori non potesse avere luogo nei termini previsti. La proroga dovrà essere richiesta entro il termine di scadenza della presente autorizzazione;
8. il committente dei lavori dovrà comunicare a questo Settore l'inizio e l'ultimazione dei lavori al fine di consentire eventuali accertamenti tesi a verificare la rispondenza fra quanto previsto e quanto realizzato, nonché il nominativo del tecnico incaricato della direzione dei lavori; ad avvenuta ultimazione il committente dovrà inviare dichiarazione del Direttore dei Lavori attestante che i lavori sono stati eseguiti conformemente al progetto approvato;
9. l'autorizzazione si intende accordata con l'esclusione di ogni responsabilità dell'Amministrazione regionale in ordine alla stabilità dei manufatti (caso di danneggiamento o crollo) in relazione al variabile regime idraulico del corso d'acqua, anche in presenza di eventuali variazioni del profilo di fondo (abbassamenti o innalzamenti d'alveo) in quanto resta l'obbligo del soggetto autorizzato di mantenere inalterata nel tempo la zona d'imposta dei manufatti mediante la realizzazione di quelle opere che saranno necessarie, sempre previa autorizzazione di questo Settore;
10. questo Settore si riserva la facoltà di ordinare modifiche ai lavori autorizzati, a cura e spese del soggetto autorizzato o anche di procedere alla revoca della presente autorizzazione nel caso intervengano variazioni delle attuali condizioni del corso d'acqua che lo rendessero necessario o che i lavori stessi siano in seguito giudicati incompatibili per il buon regime idraulico del corso d'acqua interessato;
11. l'autorizzazione è accordata ai soli fini idraulici, fatti salvi i diritti dei terzi, da rispettare pienamente sotto la personale responsabilità civile e penale del soggetto autorizzato, il quale terrà l'Amministrazione regionale ed i suoi funzionari sollevati ed indenni da ogni pretesa o

molestia da parte di terzi e risponderà di ogni pregiudizio o danno che dovesse derivare ad essi in conseguenza della presente autorizzazione;

12. il soggetto autorizzato, prima dell'inizio dei lavori, dovrà ottenere ogni altra autorizzazione necessaria ai sensi delle vigenti leggi in materia;
13. il soggetto autorizzato nella esecuzione dei lavori dovrà attenersi ai disposti dell'art. 12 della L.R. n. 37 del 29.12.2006 e s.m.i. e della D.G.R. n. 72-13725 del 29 marzo 2010 e s.m.i. della Regione Piemonte. In ogni caso prima dell'inizio dei lavori dovrà prendere in via preventiva gli opportuni accordi con l'Amministrazione Provinciale di Cuneo sia per il recupero della fauna ittica sia con riferimento alla normativa sopra indicata.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al Tribunale Superiore delle Acque oppure al Tribunale Regionale delle Acque, secondo le rispettive competenze.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte (B.U.R.), ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L. R. 22/2010.

IL DIRIGENTE DI SETTORE
Dott. For. Elio PULZONI